

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31

Progetto di Legge Regionale d'iniziativa del Consigliere regionale Mauro Parolini

Art. 1

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), è inserito il seguente:

“Art. 59 bis

(Transito delle motoslitte sulle strade agro-silvo-pastorali, provinciali e comunali)

1. Sulle strade innevate chiuse al traffico e/o in prossimità delle stesse, e' autorizzato alla circolazione con motoslitte o con mezzi simili chi risponde ai requisiti disciplinati da questo articolo.
2. Al fine della conduzione è indispensabile:
- a) aver compiuto anni 18;
 - b) aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
 - c) indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria;
 - d) utilizzare il sistema di sicurezza “appareil de recherche de victimes de avalanches (ARVA)”;
 - e) essere in possesso di attestato di frequenza di un corso sulla sicurezza promosso ed organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con la protezione civile regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 maggio 2004, n.16;
 - f) identificarsi tramite numero di matricola o telaio e contrassegno, da rilasciarsi a cura delle associazioni di cui al comma 4;
 - g) dotarsi di polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi con massimale unico minimo pari ad euro 1.000.000,00;
3. Il permesso di circolazione è rilasciato dalle associazioni iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione Lombardia che presentino idonea fidejussione. La validità è giornaliera, settimanale, mensile o stagionale ed è subordinato al pagamento di una somma suddivisa al 50% fra l'associazione competente nonché al 50% pro quota ai comuni il cui territorio insiste sull'area individuata che sarà vincolata al finanziamento di progetti ambientali. Ogni associazione non può rilasciare più di 100 autorizzazioni.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle associazioni, nonché i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso.

Commento [mc1]: cosa significa in prossimità? vuol dire entro 10 metri o entro 1 km?

Commento [mc2]: qui si fa confusione mischiando i requisiti del conducente con i requisiti del mezzo

Commento [mc3]: manca l'obbligo del GPS. Se non si rende obbligatorio, sicuramente anche in Bazena nessuno si sentirà tenuto ad usarlo

Commento [mc4]: l'identificazione deve essere possibile anche a chi sta lontano dal mezzo e quindi ci vuole una specie di targa: non basta il numero di telaio

Commento [mc5]: sarà pretendere che il conducente abbia con se una copia della polizza

Commento [mc6]: sarebbe meglio chiedere anche una copertura assicurativa per il conducente, se no chi lo paga l'elicottero che lo va a recuperare? Gli iscritti al CAI hanno già una assicurazione simile.

Commento [mc7]: non sarebbe sensato e opportuno che i mezzi che possono circolare secondo questa legge debbano rispettare dei limiti di emissioni (CO2, NOx, ecc) e limiti di rumorosità? perché le auto devono rispettare tutti questi limiti e le motoslitte no?

Commento [mc8]: MI SEMBRA NON ACCETTABILE CHE UN PERMESSO VENGA RILASCIATO DA UN'ASSOCIAZIONE E NON DAL COMUNE

Commento [mc9]: perché parte dei soldi per un permesso dovrebbe essere data alle associazioni? per le associazioni ci sarà la quota associativa, semmai

Commento [mc10]: non c'è un limite per le associazioni

5. La **Giunta provinciale** competente individua le strade sulle quali **vietare** la circolazione, previo rilievo geologico elaborato da professionisti iscritti all'albo dei geologi, sentito il parere degli enti gestori dei parchi."

Art. 2

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 61 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, è inserito il seguente:

"Art. 61 (Vigilanza e sanzioni)

- 10 bis. Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'art. 59 bis, comma 4 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 ad euro 316,71. La medesima sanzione si applica a chi transita senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 59 bis, comma 2, in solido con l'associazione che ha rilasciato il permesso di circolazione."

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Dopo l'entrata in vigore della legge le Associazioni che presenteranno regolare domanda corredata da fideiussione avranno un anno di tempo per adeguarsi a tutte le disposizioni in materia.

Commento [mc11]: AL COMUNE NON È DATO NESSUN POTERE DI DECIDERE NEANCHE SULLE STRADE DI SUA COMPETENZA? A questo punto trovare un percorso per consentire la circolazione è perfettamente superfluo: chi vuole andare in motosilitta se ne andrà sulle strade chiuse al traffico e "in prossimità delle stesse"

Commento [mc12]: sarà meglio che la giunta individui esplicitamente le strade su cui CONSENTIRE: su quelle qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di ammettere la circolazione in modo esplicito, anche a fronte del rischio valanghe